

Regolamento per la costituzione delle riserve della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale

(Edizione gennaio 2011)

1. Oggetto


Il presente Regolamento per la costituzione delle riserve – basato sulla cifra 3 dello statuto e sull’art. 48e dell’Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP2) – disciplina le direttive del Consiglio di fondazione inerenti alla costituzione delle riserve, nonché le misure da adottare in caso di riserve insufficienti come indicato nello schema sottostante:

2. Tipi di riserve

Le riserve devono garantire l’erogazione delle prestazioni anche in caso di eventi straordinari, nonché la solvibilità finanziaria delle casse di previdenza (art. 65 LPP).

Si distingue tra le seguenti riserve:

- riserve di fluttuazione del valore (cfr. cifra 3);
- riserve attuariali (cfr. cifra 5);
- riserve dei contributi con e senza rinuncia all’utilizzazione a norma di legge.



3. Riserve di fluttuazione del valore

3.1. Scopo

Per equilibrare le fluttuazioni del valore sulla parte attiva (patrimonio investito) e per garantire la necessaria remunerazione degli impegni (capitale di previdenza), per ogni cassa di previdenza è necessario costituire riserve di fluttuazione del valore.

3.2. Determinazione delle riserve di fluttuazione del valore

Il Consiglio di fondazione determina per ogni gruppo d'investimento i valori raccomandati per la riserva minima e per il valore obiettivo della riserva di fluttuazione.

3.2.1 Fattori di determinazione

I fattori di determinazione per le necessarie riserve di fluttuazione sono in particolare:

- la struttura, attuale e perseguita, del capitale immobilizzato (asset allocation strategica e tattica) e le relative caratteristiche di rischio/rendimento,
- il rendimento di riferimento (ad es. il reddito necessario per finanziare la remunerazione dei risparmi e dei capitali di copertura, le spese amministrative, le prestazioni facoltative).

3.2.2 Metodo di rilevamento

I valori consigliati per le riserve di fluttuazione si determinano applicando un metodo economico-finanziario riconosciuto: in base alle caratteristiche di rischio e di rendimento dei gruppi d'investimento a disposizione conformemente al Regolamento d'investimento, si determinano due valori che, se raggiunti, permettono con ragionevole sicurezza una remunerazione minima necessaria dei capitali di previdenza vincolata nell'arco di un orizzonte temporale di un anno (riserva di fluttuazione minima) o di cinque anni (valore obiettivo della riserva di fluttuazione).

Per ogni gruppo d'investimento, la riserva di fluttuazione è espressa in percentuale degli impegni. Il Consiglio di fondazione adegua periodicamente alle condizioni di mercato i valori della riserva di fluttuazione minima e del valore obiettivo della riserva di fluttuazione. Una verifica è prevista almeno una volta all'anno nell'ambito dell'allestimento del conto annuale.

3.2.3 Valori obiettivo, valori minimi e valori intermedi delle riserve di fluttuazione

Gruppo di investimento	Valore minimo	Valore obiettivo	Valore intermedio
LPP-Mix 15	6,00 %	15,00 %	11,25 %
LPP-Mix 25	10,00 %	18,00 %	13,50 %
LPP-Mix 40	15,00 %	26,00 %	19,50 %

3.3. Costituzione delle riserve di fluttuazione quando le corrispondenti riserve della cassa di previdenza si situano tra la riserva di fluttuazione minima ed il valore obiettivo della riserva di fluttuazione.

Se non dispone già delle riserve necessarie, la cassa di previdenza è tenuta a costituire riserve di fluttuazione in base a un piano deliberato dal Comitato di cassa – che è parte integrante del regolamento della singola cassa e va comunicato all'amministratore – affinché il valore da fissare per la riserva di fluttuazione obiettivo possa essere raggiunto nello spazio di pochi anni. Quando viene superato il valore intermedio, su decisione del Comitato di cassa può essere impiegata al massimo la metà dell'eccedenza del ricavo (prima della costituzione della riserva) allo scopo di migliorare le prestazioni. Una volta raggiunto il valore obiettivo, l'eccedenza del ricavo complessiva può essere utilizzata per alimentare i fondi liberi.

In presenza di un risultato annuale negativo, il deficit va in primo luogo addebitato ai fondi liberi e successivamente alle riserve di fluttuazione.

Se il valore intermedio non è (ripetutamente) raggiunto, l'amministratrice ne informa la cassa di previdenza interessata e l'impresa affiliata, secondo le istruzioni del Comitato di cassa. Il Comitato di cassa deve in seguito presentare un piano ai sensi del cpv. 1, oppure, le eventuali modifiche al piano deliberato a suo tempo ai sensi del cpv. 1.

3.4. Misure da adottare se le riserve di fluttuazione si situano al di sotto del valore della riserva di fluttuazione minima (capacità di rischio limitata.)

3.4.1 Mancato raggiungimento del valore minimo

Se il valore fissato per la riserva di fluttuazione minima non è raggiunto, l'amministratrice ne informa la cassa di previdenza interessata e l'impresa affiliata, secondo le istruzioni del Comitato di cassa. Il Comitato di cassa, eventualmente dopo aver consultato un perito in materia di previdenza professionale (denominato in seguito: perito), deve successivamente adottare le misure necessarie (ad es. decidere circa la prosecuzione o l'adeguamento della strategia di investimento, elaborare un piano concernente la costituzione delle riserve di fluttuazione richieste, intensificare la vigilanza) e impartire all'amministratrice le istruzioni del caso. In particolare, il Comitato di cassa deve definire in quali circostanze procederà a una nuova analisi della situazione, adeguando se necessario le misure prese in precedenza. Deve inoltre impartire all'amministratrice le corrispondenti istruzioni di vigilanza. Se la verifica rileva che le misure adottate non hanno raggiunto l'obiettivo desiderato, il Comitato di cassa, dopo aver consultato il perito, deve deliberare i provvedimenti idonei.

3.4.2 Affiliazione nonostante insufficienti riserve di fluttuazione

Se al momento dell'affiliazione le riserve di fluttuazione si situano al di sotto del valore minimo raccomandato dal Consiglio di fondazione, l'affiliazione è possibile solo se la cassa di previdenza è in grado di presentare un adeguato piano per la costituzione delle necessarie riserve di fluttuazione, che è parte integrante del proprio regolamento di cassa.

3.4.3 Misure in caso di mancato raggiungimento del valore minimo

Un'ulteriore possibile misura per aumentare la sicurezza è la temporanea rinuncia all'impiego delle riserve dei contributi del datore di lavoro (RCDL). A questo scopo è necessario un consenso giuridicamente valido del datore di lavoro.

In questo caso non è possibile un'assegnazione fiscalmente agevolata senza limiti alla riserva dei contributi, poiché non sussiste una sottocopertura.

3.4.4 Obbligo di documentazione

Le analisi, le decisioni e le disposizioni, nonché le istruzioni di vigilanza impartite all'amministratrice vanno verbalizzate e messe a disposizione dell'amministratrice. Il Consiglio di fondazione è autorizzato a prenderne visione.

4. Misure in caso di una sottocopertura

4.1. Definizione

Sussiste una sottocopertura ai sensi dell'allegato alla OPP2, se nella data di chiusura del bilancio il capitale attuariale di previdenza necessario – calcolato dal perito secondo i principi attuariali riconosciuti ai sensi dell'art. 44 OPP2 – non è coperto dal patrimonio di previdenza disponibile a questo scopo.

Ai fini di accertare un'eventuale sottocopertura, si allestisce per ogni cassa di previdenza un bilancio attuariale (con la stesura del conto annuale). Tale bilancio viene allestito con cadenza annuale o, all'occorrenza, per ordine del Comitato di cassa o del Consiglio di fondazione.

4.2. Principi di risanamento

Se un istituto di previdenza presenta una sottocopertura ai sensi della cifra 4.1., l'amministratore informa la cassa di previdenza in merito alla portata. Il Comitato di cassa deve successivamente eseguire un risanamento, con il coinvolgimento del perito e dell'ufficio di revisione, e adempiere agli obblighi d'informare ai sensi della cifra 4.3. lett. i del Regolamento organizzativo.

Le misure da adottare devono tenere conto della particolare situazione della cassa di previdenza, essere proporzionate, equilibrate e idonee a eliminare la sottocopertura entro un lasso di tempo adeguato (di regola pochi anni, ma al massimo un decennio).

Il Comitato di cassa prende le misure necessarie ai sensi della cifra 4.3 ed è responsabile della loro effettiva realizzazione. Si basa sulle proposte del perito e di eventuali altre persone competenti (specialisti in materia di investimenti, ufficio di revisione). Le analisi, le decisioni e le disposizioni, nonché le istruzioni di vigilanza impartite all'amministratrice vanno verbalizzate e messe a sua disposizione. Il Consiglio di fondazione ha facoltà di prenderne visione.

4.3. Provvedimenti di risanamento

Per eliminare la sottocopertura ci si può avvalere di tutte le possibilità legali, in particolare:

- modifica dei futuri diritti alle prestazioni sanciti dal regolamento nel regime sovraobbligatorio, riduzione delle aspettative di prestazioni o revoca dei futuri miglioramenti delle prestazioni, come ad es. gli adeguamenti delle rendite al rincaro non prescritti dalla legge;
- costituzione di riserve dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione;
- versamento del datore di lavoro;
- riscossione di contributi supplementari al datore di lavoro e ai lavoratori, tenendo presente che il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi dei lavoratori;
- modifica della strategia di investimento o del gruppo d'investimento;
- tasso di interesse inferiore o pari a zero nel regime sovraobbligatorio;
- tasso di interesse inferiore nel regime obbligatorio (al massimo per 5 anni, riduzione massima di 0,5 punti percentuali);
- durante la fase di sottocopertura il Comitato di cassa può inoltre
 - limitare nel tempo o nell'importo, oppure rifiutare del tutto, la costituzione in pegno, il prelievo anticipato e il rimborso;
 - abrogare un'eventuale possibilità di pensionamento anticipato prevista dal regolamento.

4.4. Obblighi d'informare e di verifica da parte del perito e dell'ufficio di revisione

Gli obblighi d'informare del Comitato di cassa sono disciplinati dalla cifra 4.3 lett. i. del Regolamento organizzativo. Il Consiglio di fondazione è responsabile dell'informazione alle autorità di vigilanza e all'ufficio di revisione. La notifica avviene al più tardi dopo l'allestimento del conto annuale che rileva la sottocopertura.

L'esito dei provvedimenti di risanamento deliberate è verificato annualmente dal perito che a questo scopo deve allestire un rapporto attuariale all'attenzione del Comitato di cassa, del Consiglio di fondazione e dell'autorità di vigilanza. Se nella verifica eseguita dal perito o dall'ufficio di revisione si rileva che il piano di risanamento non ha raggiunto l'obiettivo perseguito, il Comitato di cassa deve deliberare misure supplementari per eliminare la sottocopertura.

5. **Riserve attuariali (fondo supplementare)**

5.1. **Scopo**

A seguito della struttura della cassa di previdenza – una tipica cassa con primato dei contributi e coerente riassicurazione dei rischi di decesso, invalidità e longevità – le riserve attuariali vanno costituite solo nella misura in cui siano necessarie per coprire le lacune di finanziamento che potrebbero insorgere per via di una differenza tra l'aliquota di conversione LPP fissata dalla legge e il tasso di conversione attuariale necessario conformemente alla tariffa di assicurazione collettiva applicata dalla compagnia d'assicurazioni che funge da riassicuratore e che è indicata nell'allegato al Regolamento organizzativo.

5.2. **Ammontare del fondo supplementare**

L'importo necessario del fondo supplementare è determinato annualmente dal Comitato di cassa in base ai casi di pensionamento previsti negli anni a venire e alla conseguente lacuna di finanziamento. La prima volta, l'importo del fondo supplementare viene definito prima della stipula del contratto di affiliazione.

Il perito deve eseguire una verifica annuale nell'ambito della stesura del rapporto attuariale.

5.3. **Costituzione e scioglimento delle riserve**

Il fondo supplementare è costituito con i contributi vincolati incassati e/o con gli utili della cassa di previdenza. I contributi sono stabiliti in percentuale della somma salariale.

La carenza di capitale nel fondo suppletivo può essere compensata attraverso contributi supplementari del datore di lavoro e degli assicurati o anche solo con i conferimenti del datore di lavoro, in maniera tale da colmare interamente o parzialmente le lacune di finanziamento, secondo il sistema di ripartizione. Il Comitato di cassa ha l'obbligo di garantire il finanziamento dei fondi mancanti prima della chiusura dell'esercizio.

Se un assicurato viene pensionato e opta per la rendita, un'eventuale lacuna di finanziamento – calcolata secondo il sistema di ripartizione dei capitali di copertura – è addebitata al fondo supplementare.

5.4. **Competenza per la determinazione**

Un'eventuale modifica dell'ammontare del fondo supplementare è di competenza del Comitato di cassa. Questo può avvalersi di un perito.

6. Fondi liberi

6.1. Definizione

I fondi liberi sono fondi della previdenza non vincolati alla copertura dei diritti degli assicurati attivi o dei pensionati. Pur trattandosi di fondi liberi, ossia di capitali non vincolati della cassa di previdenza, il loro utilizzo deve servire esclusivamente e permanentemente alla previdenza.

6.2. Costituzione e utilizzo

Fino al raggiungimento del valore obiettivo delle riserve di fluttuazione, non è ammessa la costituzione di fondi liberi. In altre parole, solo quando sono state debitamente costituite le riserve previste dal presente regolamento o dai regolamenti e dalle deliberazioni delle casse di previdenza e i valori raccomandati sono stati raggiunti, un'eccedenza del ricavo comporta la formazione di fondi liberi.

Il comitato di cassa può decidere in merito all'impiego o all'assegnazione dei fondi liberi, ai sensi del cpv. 1.

In caso di distribuzione dei fondi liberi, i pensionati e gli assicurati attivi devono essere trattati allo stesso modo in misura proporzionale. Se solo un gruppo riceve un accredito o un pagamento, la quota spettante all'altro gruppo sarà accreditata su un corrispondente conto di riserva vincolato.

In caso di una liquidazione parziale, di una liquidazione o di una fusione di casse di previdenza, il Consiglio di fondazione incarica l'amministratrice di eseguirle conformemente alle prescrizioni giuridiche e regolamentari (cfr. Regolamento liquidazione e regolamento di liquidazione parziale). Il Consiglio di fondazione vigila altresì sull'impiego conforme allo scopo dei fondi liberi delle casse di previdenza.

7. Modifica del Regolamento per la costituzione delle riserve

A norma della legge e dello statuto della Fondazione, il Consiglio di fondazione ha facoltà di modificare il presente regolamento in ogni momento. Le modifiche vanno sottoposte per conoscenza alle autorità di vigilanza.

8. Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore per decisione del Consiglio di fondazione del 06.09.2011, con effetto retroattivo dal 01.01.2011 e sostituisce il precedente Regolamento per la costituzione delle riserve.

Fondazione collettiva Trigona
per la previdenza professionale
c/o Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea

Tel. +41 58 285 85 85
Fax +41 58 285 90 73
info@trigona-fondazione.ch
www.trigona-fondazione.ch

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch